

**REGOLAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ**  
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. 2005-28/04/2012 4A TV - Codice ISIN IT0003842520**

**Art. 1 - Importo e tagli**

Il "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo S.C.R.L. 2005-28/04/2012 4A TV" emesso nell'ambito dell'attività di raccolta del risparmio, è di un importo massimo di 10.000.000 di Euro ed è costituito da obbligazioni al portatore del valore nominale di 1.000 Euro e successivi multipli, munite di n. 14 cedole di interesse semestrali.

Alla fine del periodo di collocamento l'emittente provvede all'accantonamento del prestito presso la Monte Titoli Spa, in regime di dematerializzazione.

Le cedole restano sempre pagabili al portatore.

**Art. 2 - Prezzo di emissione**

Le obbligazioni sono emesse alla pari oltre al rateo di interessi eventualmente maturato dalla data di godimento del prestito alla valuta di regolamento.

**Art. 3 - Modalità di collocamento**

Le obbligazioni vengono offerte al pubblico in più tranches, nel periodo compreso tra il 28/04/2005 e il 03/10/2005\*, precollocamento dal 21/04/2005 al 28/04/2005, con facoltà della Cassa di deliberare il prolungamento del periodo di collocamento. Poiché il godimento delle obbligazioni decorre dal 28/04/2005, al prezzo di offerta di ogni singola tranche andranno aggiunti i dietimi di interesse per il periodo intercorrente tra il 28/04/2005 e la valuta di regolamento della tranche assegnata.

\*proroga al 31/03/2006

**Art. 4 - Durata e godimento**

La durata del prestito è di 7 anni. Le obbligazioni fruttano interessi a partire dal 28 aprile 2005.

**Art. 5 - Interessi**

Gli interessi sono calcolati sul valore nominale e su base annua ACT/ACT, ad un tasso variabile semestrale, lordo e posticipato. Sono pagabili, al netto delle ritenute fiscali di cui al successivo art. 9, semestralmente il 28 aprile e il 28 ottobre di ogni anno, a partire dal 28 ottobre 2005 e fino al 28 aprile 2012. L'importo delle cedole semestrali viene determinato ad un tasso pari al 96% dell'EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) a 6 mesi base 365, rilevato come media del mese solare precedente il primo giorno di godimento della cedola. Gli interessi sono calcolati utilizzando il tasso semestrale equivalente a quello annuo, ricavato con la formula:

$$\left[ \sqrt{1 + (\text{EURIBOR} \times 0,96) - 1} \right], \text{ con troncamento al terzo decimale.}$$

La quotazione dell'Euribor è rilevata dal Sole 24 Ore, con precisione di tre cifre decimali.

La prima cedola semestrale è pari a un tasso semestrale lordo posticipato del 1,15% e verrà pagata il 28 ottobre 2005, il rendimento annuo lordo posticipato è pari al 2,310%. Qualora il pagamento degli interessi cadesse in un giorno non lavorativo, lo stesso viene eseguito il primo giorno lavorativo successivo. Il tasso semestrale lordo per le cedole successive alla prima viene reso noto, entro il giorno antecedente il primo giorno di godimento della cedola stessa, mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" di Como.

**Art. 6 - Rimborso**

Le obbligazioni vengono rimborsate in unica soluzione in data 28 aprile 2012. Il rimborso viene effettuato, alla pari e senza alcuna deduzione per spese; le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso.

**Art. 7 - Soggetti incaricati del servizio del Prestito**

Il pagamento delle cedole scadute ed il rimborso delle obbligazioni hanno luogo presso gli sportelli della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C.

**Art. 8 - Termini di prescrizione e decadenza**

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data di scadenza delle cedole e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data in cui le obbligazioni sono diventate rimborsabili.

**CONDIZIONI DI COLLOCAMENTO PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI CANTÙ**  
**BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. 2005-28/04/2012 4A TV - Codice ISIN IT0003842520**

**1. Ammontare**

Sono oggetto dell'offerta obbligazioni del valore nominale di 1.000 Euro, aventi cedole con godimento 28 aprile e 28 ottobre di ogni anno, per un importo nominale massimo di 10.000.000 di Euro.

**2. Delibera**

L'emissione del "Prestito Obbligazionario Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù Banca di Credito Cooperativo S.C.R.L. 2005-28/04/2012 TV 4A" oggetto dell'offerta rientra nelle emissioni previste dalla delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC del 12 aprile 2005.

**3. Modalità dell'offerta**

L'offerta viene effettuata per il tramite delle Filiali della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.

**4. Destinatari**

Le obbligazioni sono offerte alla clientela della Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù BCC.

**5. Periodo e prezzo**

Il godimento del Prestito è il 28 aprile 2005. Le obbligazioni vengono offerte al pubblico in più tranches nel periodo compreso tra il 28/04/2005 e il 03/10/2005\*, precollocamento dal 21/04/2005 al 28/04/2005, al prezzo pari al valore nominale, più rateo di interessi eventualmente maturato, secondo il prospetto di emissione sotto riportato:

|             | periodo dal | periodo al | valuta   |                 |
|-------------|-------------|------------|----------|-----------------|
|             | 21/04/05    | 28/04/05   | 28/04/05 | precollocamento |
| 1ª tranche  | 29/04/05    | 06/05/05   | 09/05/05 |                 |
| 2ª tranche  | 09/05/05    | 20/05/05   | 23/05/05 |                 |
| 3ª tranche  | 23/05/05    | 03/06/05   | 06/06/05 |                 |
| 4ª tranche  | 06/06/05    | 17/06/05   | 20/06/05 |                 |
| 5ª tranche  | 20/06/05    | 01/07/05   | 04/07/05 |                 |
| 6ª tranche  | 04/07/05    | 15/07/05   | 18/07/05 |                 |
| 7ª tranche  | 18/07/05    | 29/07/05   | 01/08/05 |                 |
| 8ª tranche  | 01/08/05    | 12/08/05   | 16/08/05 |                 |
| 9ª tranche  | 16/08/05    | 02/09/05   | 05/09/05 |                 |
| 10ª tranche | 05/09/05    | 16/09/05   | 19/09/05 |                 |
| 11ª tranche | 19/09/05    | 30/09/05   | 03/10/05 |                 |
| 12ª tranche | 03/10/05    | 14/10/05   | 17/10/05 |                 |
| 13ª tranche | 17/10/05    | 31/10/05   | 02/11/05 |                 |
| 14ª tranche | 02/11/05    | 11/11/05   | 14/11/05 |                 |
| 15ª tranche | 14/11/05    | 25/11/05   | 28/11/05 |                 |
| 16ª tranche | 28/11/05    | 09/12/05   | 12/12/05 |                 |

Capitale e Riserve € 184.405.293,68 - Codice Fiscale - Partita IVA - Registro Imprese di Como: n. 0019695 013 3 - Repertorio Economico Amministrativo n. 43395 Como  
 Iscritta all'Albo delle Banche - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti ed al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

**Art. 9 - Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e future che per legge colpissero o dovessero colpire le presenti obbligazioni e/o i relativi interessi.

Regime Fiscale secondo la normativa vigente:

- **Redditi di capitale** - Agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni è applicabile - nelle ipotesi, nei modi e termini previsti dal Decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 - con le modifiche apportate dall'art. 12 del D.L. 21 novembre 1997, n. 461 - l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 12,50%.
- **Tassazione delle plusvalenze** - Le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso dei titoli (art. 67 del T.U.I.R.), sono soggette ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con l'aliquota del 12,50%. Le plusvalenze e minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del T.U.I.R. come modificato dall'art. 5 del D. Lgs. 461/97 e secondo i regimi di cui agli artt. 6 e 7 del medesimo Decreto Legislativo.

**Art. 10 - Garanzie**

Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo.

Il prestito è assistito dalla garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo, avente sede in Roma, con le modalità e limiti previsti nello statuto e nel regolamento del Fondo medesimo, depositato presso gli uffici dell'Emittente. In particolare, i sottoscrittori ed i portatori delle obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza, da parte dell'Emittente, hanno diritto di cedere al Fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi.

Per esercitare il diritto di cui al comma precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso ininterrotto del titolo per i tre mesi antecedenti l'evento di default dell'Emittente. In nessun caso il pagamento da parte del Fondo potrà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a euro 103.291,38. Sono comunque esclusi dalla garanzia i titoli detenuti dalle Banche consorziate e i titoli detenuti anche per interposta persona dagli amministratori, dai sindaci e dall'alta direzione dell'Emittente e/o delle altre banche aderenti al Fondo. L'intervento del Fondo è comunque subordinato ad una richiesta del portatore del titolo se i titoli sono depositati presso l'Emittente ovvero, se i titoli sono depositati presso altra banca, ad un mandato espressamente conferito alla Banca Depositaria.

**Art. 11 - Possibilità di riacquisto**

Non è prevista la quotazione del prestito nei mercati regolamentati, la negoziazione avverrà tenendo conto delle condizioni di mercato e delle difficoltà di realizzo per i valori mobiliari non negoziati nei mercati regolamentati.

La Cassa rende note in caso di negoziazione le condizioni di prezzo alle quali è disposta ad acquistare e vendere le obbligazioni in circolazione.

**Art. 12 - Varie**

Tutte le comunicazioni agli obbligazionisti, ove non diversamente previsto dalla normativa, si ritengono validamente effettuate mediante avviso affisso all'interno di tutte le dipendenze della Cassa e pubblicazione sul quotidiano "La Provincia" di Como. Il possesso delle obbligazioni di cui al presente regolamento comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel regolamento stesso.

**La Cassa Rurale ed Artigiana di Cantù B.C.C. S.c.r.l. ha un interesse in conflitto nell'operazione di collocamento del presente prestito in quanto trattasi di valore mobiliare di propria emissione.**

**Art. 13 - Foro Competente**

Per qualsiasi controversia connessa con il prestito obbligazionario, le obbligazioni o il presente regolamento, è competente in via esclusiva il Foro di Como.